

COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI
VOLONTARI CIVICI

Adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del _____ ad oggetto:
"Regolamento comunale per l'istituzione dell'albo dei singoli volontari civici".

INDICE

ART. 1 - Definizione di volontariato.	PAG. 3
ART. 2 - Valorizzazione del volontariato.	PAG. 3
ART. 3 - Oggetto del regolamento.	PAG. 3
ART. 4 - Ambito di applicazione.	PAG. 4
ART. 5 - Istituzione dell'albo dei singoli volontari civili.	PAG. 4
ART. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civili.	PAG. 4
ART. 7 - Iscrizione all' Albo.	PAG. 5
ART. 8 - Cancellazione dall' Albo.	PAG. 5
ART. 9 - Rapporti con le associazioni di volontariato.	PAG. 6
ART. 10 - Copertura assicurativa.	PAG. 6
ART. 11 - Disciplina applicativa.	PAG. 6
ART. 12 - Disposizioni transitorie e finali.	PAG. 7

ALLEGATI:

- 1. elenco degli ambiti di attivita' del volontario civile.*
- 2. modulo di domanda.*

Art. 1

Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo *art. 4.*, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
5. Il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito del presente regolamento.
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2

Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di Serle:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Serle, o che hanno in nel Comune di Serle il centro dei propri interessi, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate nell' *Allegato A* al presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari rispetto a quelle elencati nell' *Allegato A*, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo *art.5*, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5

Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso il Comune di Serle l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente *art. 4*.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo comunale e sul sito internet del Comune.
3. L'aggiornamento dell'Albo verrà effettuato con cadenza annuale.

Art. 6

Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno");
 - b) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, nonché di misure che escludano, secondo la normativa cui al presente punto b);
 - c) essere residente nel Comune di Serle o avere il centro dei propri interessi nel Comune stesso;

2. Possono svolgere suddetto servizio tutti i cittadini, purché comunque ritenuti idonei all' accesso all' impiego presso la Pubblica Amministrazione. L'iscrizione all' Albo prevede il possesso del requisito di idoneità al compimento dello specifico servizio, con valutazione effettuata dalla Giunta Comunale. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Art. 7

Iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione, redatta secondo il modulo *All. B)*, il volontario è tenuto a fornire:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente *art. 6*;
 - c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica amministrazione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia del documento di identità e curriculum vitae (*facoltativo*) dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

E inoltre, per il cittadino non comunitario:

- a) copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Per il minore:

- a) atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori e corredato di copia dei relativi documenti di identità.

2. Le domande pervenute saranno valutate dalla Giunta Comunale con cadenza semestrale (oppure ogni qualvolta lo riterrà opportuno).
3. La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo all'Albo comunale dei Volontari civici.

Art. 8

Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

1. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell' Albo.
Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione al Comune. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall' Albo.
2. L'incarico di volontario civico può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, o per assenza non giustificata superiore a 15 giorni, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell' interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo. La cancellazione, previo insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale/della Giunta, dei volontari dall' Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 - a) rinuncia;
 - b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;

- d) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.

Art. 9

Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.
2. L'iscrizione all'Albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato ai fini di :
 - a) promozione delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b) promozione della partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani;
 - c) confronto tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato;
 - d) ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - e) individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale.

Tali incontri saranno sempre coordinati e disciplinati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all' Albo Comunale che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

Art. 11

Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
3. Il servizio di volontario di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

4. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connotato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi;
- f) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari.

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto delle quali svolgono l'attività.
5. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
 6. Gli interessati autorizzano l'Amministrazione, in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

ALL. A)

ELENCO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DEL VOLONTARIO CIVICO

(art. 4 del Regolamento Volontari Civici)

Il presente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo delle attività che possono essere prestate dai volontari civici.

Ulteriori ambiti di intervento potranno essere individuati con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza, attività di animazione presso il locale centro di aggregazione anziani.

AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento/sorveglianza dei bambini della scuola dell'infanzia sullo scuolabus nel tragitto casa-scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...) ecc.

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento.

AREA SOCIALE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale. In tale area sono previsti interventi per il trasporto di persone anziane in difficoltà e/o disabili presso centri di cura, ricoveri, visite ambulatoriali e/o prelievi sangue.), il trasporto e la consegna al domicilio del pasto agli anziani.